



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Ambasciata d'Italia a Londra

MESSAGGIO

Oggetto: NUOVE REGOLE DI ETICHETTATURA PER I PRODOTTI FOOD AND WINE
NEL REGNO UNITO DAL 1° GENNAIO 2024
(Red. Bernardo/Manfredi)

DGSP: pregasi provvedere per ICE-Agenzia

1. Diverranno qui operativi dal 1° gennaio 2024 i **nuovi requisiti di etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati e del vino**, più volte annunciati e poi rinviati all'indomani della Brexit.

Si tratta dell'obbligo di **indicare sulla confezione o sull'etichetta** dei prodotti alimentari commercializzati in Gran Bretagna (l'Irlanda del Nord continua a seguire le regole dell'UE, ossia il Reg. 1169/2011) la **ragione sociale e l'indirizzo del Food Business Operator, in italiano OSA (Operatore del Settore Alimentare), responsabile delle informazioni presenti in etichetta.**

Fino al 31 dicembre 2023, sarà ancora possibile continuare a utilizzare un indirizzo UE, GB o NI. A partire dal 1° gennaio 2024, gli **alimenti o le caseine preconfezionati**, venduti in Gran Bretagna, dovranno recare in etichetta un indirizzo britannico per l'OSA. L'indirizzo dovrà essere un indirizzo fisico dove l'azienda possa essere contattata per posta – non sarà quindi possibile utilizzare semplicemente un indirizzo e-mail o un numero di telefono. La ratio dichiarata è di dare possibilità al consumatore che intenda presentare un reclamo relativo al prodotto acquistato di contattarne facilmente il responsabile dell'immissione in commercio. **Ne consegue che se l'OSA non si trovi nel Regno Unito, in etichetta andranno indicati nome ed indirizzo dell'importatore avente sede nel Regno Unito.**

2. **Relativamente al vino**, viene analogamente confermato da questo competente Ministero (il Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA), attraverso delle linee guida pubblicate ieri ([Importing, selling and labelling wine - GOV.UK \(www.gov.uk\)](https://www.gov.uk/guidance/importing-selling-and-labelling-wine)), che, a partire dal 1° gennaio 2024, il **vino importato e commercializzato in Inghilterra dovrà riportare in etichetta il nome e l'indirizzo di un'azienda (FBO o OSA) che**

abbia sede nel Regno Unito, nelle Isole del Canale o nell'Isola di Man **o quelli dell'importatore laddove l'OSA non abbia una sede fisica nel Regno Unito**, nelle Isole del Canale o nell'Isola di Man. Per i vini etichettati con il nome e l'indirizzo di un importatore non sarà necessario utilizzare le parole "importatore" o "importato da".

A proposito delle suddette linee guida, e' **importante la seguente precisazione**: "*Non è necessario rietichettare il vino se si verifica una delle seguenti condizioni: è già stato etichettato e si trova in fase di invecchiamento, è stato già immesso nella filiera, è stato immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024*". Da notare che le stesse prescrizioni riguardano i vini commercializzati in Inghilterra anche se provenienti da Galles e Scozia, mentre per l'Irlanda del Nord, come già detto, restano in vigore le norme UE.

Viene, infine, precisato che tutte le aziende che si occupano di distribuzione o fornitura di alimenti e bevande devono registrarsi come OSA presso i registri della Corona Britannica, sia che vendano da casa, da un'unità mobile come un furgone, in locali temporanei come una bancarella o un negozio pop-up, online, o semplicemente operino da un ufficio e siano prive di locali per lo stoccaggio degli alimenti. Ove l'attività di commercializzazione di prodotti alimentari e bevande operasse in più sedi, ciascuna sede dovrà essere registrata presso l'autorità locale territorialmente competente.

3. Anche per i **prodotti da agricoltura biologica** commercializzati sul mercato britannico, la nuova normativa **non permetterà di utilizzare dal 1° gennaio 2024 le vecchie etichette con i riferimenti alla UE**. In particolare, diventa inderogabile apporre in etichetta le seguenti diciture:

"*UK agriculture*" - se gli ingredienti agricoli sono prodotti nel Regno Unito;

"*UK or non-UK agriculture*" - se l'alimento è prodotto utilizzando una miscela di ingredienti agricoli coltivati nel Regno Unito e al di fuori del Regno Unito;

"*Non-UK agriculture*": se gli ingredienti agricoli sono prodotti al di fuori del Regno Unito;

Dovrebbe essere invece confermata l'equivalenza dei due sistemi di produzione biologica, UE e UK, anche oltre la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2023.

4. In vista dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, sono stati numerosi i contatti di questa Addetta Agricola sia con i partner UE ed EUDEL, sia con lo stesso **DEFRA** cui sono state rivolte diverse **richieste di chiarimento** (finora ancora inevase e su cui si tornerà a insistere) sui nuovi requisiti di etichettatura, anche a seguito delle tante richieste di chiarimento da parte di esportatori italiani.

I nostri operatori vorrebbero infatti la **certezza di poter continuare a smaltire le giacenze di prodotti già etichettati**, dato il timore che questi possano poi essere bloccati in dogana, in caso di passaggio della stessa dopo il 1° gennaio. Altri **operatori**, soprattutto di piccole dimensioni, lamentano di **dover produrre etichette differenti a seconda dell'importatore** che di volta in volta utilizzeranno sul mercato britannico.

In attesa di ricevere chiarimenti ufficiali al riguardo, si segnala che la **normativa generale vigente** (cui fanno riferimento le succitate linee guida del DEFRA) prevede che, in caso di presunte irregolarità riscontrate riguardo alle prescrizioni in materia di etichettatura, il **funzionario ispettivo emetta in primis un avviso di miglioramento** ("*notice of improvement*"), a meno che non si tratti di violazioni riguardanti la quantità netta e gli allergeni. In tale sorta di diffida, sono annotati il tipo di irregolarità riscontrata, il requisito

di legge violato, e tempi e modi per porvi rimedio, **senza che ciò impedisca di norma al prodotto di entrare nel mercato britannico.**

Riccardo Smimmo – Incaricato d’Affari a.i.